

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 3 marzo 2017, n. 5497

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha ricevuto un atto di rideterminazione del reddito per l'anno 2006. Egli aveva dichiarato ricavi per 14.984,00 euro mentre l'Agenzia ha presunto redditi per 34.132,00.

La presunzione di maggior reddito è stata basata sull'acquisto, in quell'anno, di un'autovettura. I giudici di appello hanno ritenuto legittima la presunzione basta su tale acquisto e non smentita la sua rilevanza da parte del contribuente. Quest'ultimo ricorre per cassazione con due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei precedenti quattro anni di imposta, che erano in regola e coerenti, elemento che avrebbe dovuto pesare sul giudizio relativo all'anno 2006.

Il secondo motivo riguarda il difetto di motivazione sulla questione della motivazione stessa dell'avviso di accertamento. Il contribuente aveva eccepito che l'atto impositivo non era sufficientemente motivato, eccezione che non sarebbe stata considerata dai giudici di merito.

Il ricorrente, in data 16.12.2016, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16, convertito nella legge n. 225/16 ed ha contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16.

Nella presente vicenda processuale, atteso l'esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 (Cass. ord. n. 23175/15).

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

